

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Banca d'Italia: chiarimenti per chi non applica IAS/IFRS

La Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30 dicembre 2018) ed in particolare l'art. 1, comma 1070 ha introdotto nel decreto legislativo n. 38/2005 un nuovo articolo 2-bis, in base al quale i soggetti che in precedenza erano obbligatoriamente tenuti ad applicare, nella redazione dei propri bilanci i principi contabili internazionali, possono applicare tali principi in via facoltativa se non hanno titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

Banca d'Italia il 15 marzo scorso ha, quindi, fornito indicazioni sulle disposizioni da seguire per la predisposizione dei bilanci da parte degli intermediari che intendono disapplicare i principi contabili internazionali fin dal bilancio riferito all'esercizio chiuso o in corso al 31/12/2018.

Il 19 aprile l'Autorità, invece, ha pubblicato una comunicazione ([documento integrale](#)) con la

quale vengono forniti chiarimenti sulle modalità di compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, anche con il fine di assicurare un sufficiente grado di comparabilità fra le segnalazioni prodotte dagli intermediari che applicano le regole nazionali e quelle segnalate secondo la logica IAS/IFRS.

In particolare nella nota tecnica è presente un raccordo fra le definizioni e le regole di rilevazione stabilite dalle disposizioni contabili nazionali e quelle previste dalle circolari segnaletiche.

Ad esempio si rileva che non vanno segnalate: a) le voci/sottovoci relative ai crediti "impaired" acquistati o originati e a quelle riferite a stadi di rischio di credito (es. trasferimenti tra i diversi stadi di rischio di credito), ai sensi dell'IFRS 9; b) le voci patrimoniali e di conto economico relative alle attività materiali e immateriali valutate al fair value.

La nota, inoltre, fornisce regole generali da seguire per la segnalazione di alcune fattispecie (factoring, leasing finanziario, cartolarizzazioni, PCT e operazioni assimilate) sulla base degli schemi vigenti. A tale riguardo si precisa che per le cartolarizzazioni si applicano i criteri di derecognition previsti dalle disposizioni contabili nazionali. Con riferimento alle operazioni di cartolarizzazione proprie sia il "servicer" sia l'"originator", segnalano le voci previste negli schemi segnaletici vigenti.

Si rileva, infine, che gli intermediari che intendono adottare le disposizioni contabili nazionali sono tenuti a comunicarlo a Banca d'Italia, nel più breve tempo possibile. Gli intermediari accentrati, lo comunicano al competente Servizio di vigilanza dell'Amministrazione centrale, mentre gli intermediari decentrati alla Filiale competente per le funzioni di vigilanza.

Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 8 maggio 2019

Il giorno 8 maggio 2019 si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario sui nuovi adempimenti previsti in materia di antiriciclaggio.

Il workshop è l'occasione per approfondire le nuove disposizioni attuative emanate dalle Autorità di Vigilanza.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM dalle ore 9:30 alle ore 13:00.

Le iscrizioni sono chiuse per esaurimento posti, ma per essere inseriti in lista d'attesa, è possibile inviare una email a: direzione@eddystone.it.

**ISCRIZIONI
CHIUSE**

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

Servizio in
abbonamento:

- rassegna normativa
- approfondimenti
- checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

“Modificato il criterio residuale per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”

V Direttiva Antiriciclaggio: schema di decreto legislativo di recepimento

Lo scorso 22 marzo 2019 il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ha posto in pubblica consultazione—terminata in data 20 aprile 2019—lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (c.d. V Direttiva AML), che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ([documento integrale](#)).

Il suddetto documento intende modificare e integrare il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come già modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, allo scopo di recepire la V Direttiva AML.

Innanzitutto, si nota un ampliamento del novero dei soggetti obbligati, tra i quali vengono inclusi i soggetti che esercitano attività di commercio di cose antiche, di opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle medesime opere o i prestatori di servizi di portafoglio digitale. In relazione ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, si segnala che il D.Lgs. 90/2017, anticipando l'orientamento del legislatore europeo, aveva già inserito questi ultimi tra i soggetti

obbligati “limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”, limitazione venuta meno nello schema di decreto.

Tra le novità principali spiccano le modifiche relative alla titolarità effettiva.

In particolare, lo schema di decreto propone l'integrazione dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 231/2007 sui criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche, ossia della persona fisica o delle persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

La modifica riguarda nello specifico il comma 4 dell'art. 20 del decreto antiriciclaggio, il quale prevede il criterio residuale per l'individuazione del titolare effettivo nel caso in cui l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, individuandolo, attualmente, nella persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

Lo schema di decreto legislativo propone, invece, di aggiungere il riferimento ai poteri di rappresentanza legale e rende tale criterio valido non solo per le società, ma anche per tutti i clienti comunque diversi dalle persone fisiche.

Inoltre, viene specificato al comma 6 dello stesso articolo che, nel caso in cui sia utilizzato il criterio residuale per l'individuazione del titolare effettivo, deve essere tenuta traccia dell'impossibilità oggettiva all'esecuzione ovvero al completamento del processo di verifica dell'identità del medesimo.

Infine, in tema di cartolarizzazione e crediti ceduti. All'articolo 3, D.Lgs. n. 231/2007 è proposta, infatti, l'aggiunta del comma 2-bis, il quale prevede che, nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità, provvedono all'adempimento degli obblighi antiriciclaggio anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Società di investimento semplice per PMI e Start-up

“La SIS avrà ad oggetto sociale esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovino nella fase di sperimentazione, di costruzione e di avvio dell’attività”

Negli ultimi anni il legislatore, sia nazionale che comunitario, si è rivolto sempre più al mondo delle piccole e medie imprese e delle start up con l’obiettivo di creare nuovi strumenti diretti a facilitare la raccolta di capitali a loro favore. Infatti, nel decreto-legge 30/04/2019, n. 34 (cd. Decreto Crescita), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30/04/2019 ([documento integrale](#)), troviamo, all’art. 27, una nuova fattispecie: la c.d. Società di Investimento Semplice (SIS), la quale avrà come oggetto sociale esclusivo “l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all’art. 2, par. 1, lett. f) del regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017 che si trovino nella fase di sperimentazione, di costruzione e di avvio dell’attività”.

Con riferimento alla natura giuridica, la SIS deve essere costituita in forma di Sicaf, deve avere un patrimonio netto non superiore a 25 milioni di Euro e un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall’articolo 2327 del codice civile (50 mila Euro), raccolto tramite investitori professionali. Inoltre, gli è precluso il ricorso alla leva finanziaria e quindi la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un am-

montare superiore al capitale posseduto.

Per quanto riguarda il sistema di governo e di controllo, deve essere assicurata la sana e prudente gestione della SIS e l’osservanza delle disposizioni loro applicabili ed è, inoltre, previsto che venga stipulata un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall’attività svolta.

I titolari di partecipazioni devono rispettare i soli requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Inoltre, la SIS deve avere sede legale e direzione generale in Italia, sotto la direzione e gestione di soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 5 del TUF. Questo requisito risponde all’obiettivo del legislatore di voler incentivare lo sviluppo e la crescita economica del mercato nazionale.

Nello schema del Decreto Crescita, approvato dal consiglio dei Ministri il 2/04/2019, era prevista l’introduzione della lettera g-bis all’art. 32-quater, comma 2, TUF, rendendo espressamente

esclusa la nuova fattispecie alla riserva di attività e al potere di vigilanza delle competenti Autorità. Tuttavia, nel documento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale si prevede che alle SIS si applichino le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.

Infine, i soggetti che controllano una SIS o i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SIS, possono procedere alla costituzione di più SiS, ma devono comunque rispettare il limite complessivo di 25 milioni di Euro.

Questa previsione è volta a disincentivare l’abuso della fattispecie al fine di usufruire delle norme di maggior favore, aggirando la disciplina che prevede regole più onerose.

Il decreto entra in vigore il 1° maggio 2019.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

Prossimi eventi e convegni

Prosegue la collaborazione tra Eddystone e gli enti di formazione professionale rivolti degli operatori del settore economico-finanziario che prevede la partecipazione dei professionisti di Eddystone come relatori ad alcuni convegni su temi specifici per il settore bancario, finanziario e assicurativo

Tra i prossimi appuntamenti si segnalano i seguenti convegni:

“Antiriciclaggio: le nuove disposizioni di Banca d'Italia” organizzato da CONVENIA a Milano il **23 maggio 2019** in cui Guido Pavan e Arianna Locati interverranno sulla “Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio” e Massimo Baldelli interverrà su “Il processo di adeguata verifica della clientela”.

“Gestione del rischio e controllo interno” terzo incontro dell' ODCEC M@STER sulla Revisione Legale organizzato dall'ODCEC a Milano il **20 maggio 2019** in cui Guido Pavan interviene su “Il modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001. I controlli per la prevenzione dei reati societari”

“L'impatto della disciplina Insurance Distribution Directive (IDD) sulla RC Professionale” organizzato dall'ODCEC a Milano il **19 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore

“La normativa sulla privacy ad un anno dall'entrata in vigore del GDPR: focus sul diritto all'oblio” organizzato dall'ODCEC a Milano il **26 giugno 2019** in cui Guido Pavan interviene come moderatore

Prosegue anche la collaborazione di Guido Pavan con l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano (ODCEC) e con la Fondazione ODCEC di Milano nel **“Progetto corsi di Alta Formazione per Commercialisti”** che coinvolge le principali società di revisione (BDO, EY, KPMG, PWC, Deloitte)

I Corsi di Alta Formazione sono finalizzati all'apprendimento degli ambiti della professione e delle attività di controllo aziendale, cui si concentrano i più rilevanti cambiamenti di questo periodo, dettati dal nuovo codice della crisi di impresa.

Il prossimo modulo focalizzato sul “Bilancio Consolidato” è organizzato in collaborazione con KPMG nelle seguenti date: **18 giugno, 25 giugno e 2 luglio 2019.**



UIF
Quaderno AML n. 12
L'impatto delle ispezioni
antiriciclaggio sulle
segnalazioni di operazioni
sospette delle banche

MERCOLEDÌ
8
MAGGIO

WORKSHOP
AML
ISCRIZIONI
CHIUSE

Scheda di
approfondimento
per gli abbonati:
“Procurement Audit”

ESMA

Orientamenti
sulla segnalazione di
regolamenti internalizzati
ai sensi dell'articolo 9
del CSDR



KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Le disposizioni Antiriciclaggio di Banca d'Italia

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti
(al massimo due partecipanti per intermediario).

INTERVENTI DEI RELATORI

Il ruolo degli organi sociali in materia antiriciclaggio

Luigi Rizzi (Managing Partner GIM Legal)

Il nuovo assetto dei presidi organizzativi antiriciclaggio

Guido Pavan e Arianna Locati (Eddystone)

La valutazione aziendale del rischio riciclaggio

Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

La graduazione dell'adeguata verifica in base al profilo di rischio

Massimo Baldelli (Eddystone)

La nuova disciplina del titolare effettivo

Paola Lombardi (Responsabile Antiriciclaggio, Alba Leasing)

Il regime delle sanzioni penali e amministrative

Marco A. Morabito (Avvocato in Milano)

INFORMAZIONI E LOCATION

8 maggio 2019 dalle 9:30 alle 13:00

Registrazione ore 9:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it.

ISCRIZIONI
CHIUSE